

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

**WASSERMAN c. RUSSIA (N. 2)**

*(Ricorso n. 21071/05)*

SENTENZA

STRASBURGO

10 Aprile 2008

*Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma*

**Nel caso Wasserman c. Russia (n. 2),**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Christos Rozakis, *Presidente*,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, *giudici*,

e da Søren Nielsen, *Cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 21071/05) contro la Federazione Russa convenuta dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino russo e israeliano, Kim Yefimovich Wasserman ("il ricorrente"), l'8 giugno 2005.

2. Il Governo russo ("il Governo") è rappresentato da P. Laptev, agente della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. Il ricorrente si lamenta della mancata esecuzione di una sentenza in suo favore e dell'assenza di un ricorso effettivo interno per la sua doglianza.

4. Il 13 Marzo 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. In virtù dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare il merito del ricorso insieme all'ammissibilità.

## FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato nel 1926 e vive a Ashdod, Israele.

### **A. Giudicato interno favorevole al ricorrente**

6. Il 9 gennaio 1998 il ricorrente si è recato in Russia. Attraversando il confine, egli ha omesso di menzionare una certa somma sulla sua dichiarazione doganale e l'ufficio di dogana ha confiscato il suo denaro. Il ricorrente ha introdotto un ricorso dinanzi alla corte.

7. Il 30 luglio 1999 la corte del distretto di Khostinskiy Sochi ha annullato l'ordine di confisca e ordinato al Tesoro di restituire al ricorrente l'equivalente russo in rubli dei 1,600 dollari americani sequestrati (USD). Il 9 settembre 1999 la Corte regionale di Krasnodar ha confermato tale sentenza in appello.

8. Con riferimento alla richiesta del ricorrente, il 15 Febbraio 2001 la Corte distrettuale ha rettificato la parte operativa della sentenza e ordinato al Tesoro di pagare 1,600 dollari americani presso il conto bancario del ricorrente in Israele.

9. Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale ha emesso l'ordine di esecuzione e lo ha inviato a Mosca presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. Il 30 ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari di Mosca hanno rispedito l'ordine indietro a Sochi, per ragioni non chiare.

10. Dopo che la sentenza a suo favore non è stata eseguita per più di un anno, il ricorrente si è rivolto alla Corte (ricorso n. 15021/02).

### **B. Sentenza nel caso Wasserman c. Russia, n. 15021/02**

11. Il 18 novembre 2004 la Corte ha pronunciato sentenza in merito al suindicato caso. Essa ha rilevato dall'avviso di ricevuta del Governo che l'ordine di esecuzione era andato perso nel processo di trasferimento dagli ufficiali giudiziari di Mosca all'ufficio di Sochi. Ad ogni modo, agli occhi della Corte, le difficoltà logistiche incontrate dagli organi esecutivi statali non potrebbero valere come scusa per non onorare un debito derivante da sentenza, e le doglianze del ricorrente in merito alla mancata esecuzione della sentenza avrebbero dovuto indurre le autorità competenti ad investigare sul caso ed assicurare che il giudizio di esecuzione fosse portato a giusto compimento. La Corte ha rilevato una violazione del "diritto alla corte" del ricorrente in virtù dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e del suo diritto al pacifico godimento della proprietà in virtù dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedi *Wasserman c. Russia*, n. 15021/02, §§ 38-40 e 43-45, 18 novembre 2004).

12. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento del ricorrente per quanto riguarda gli interessi sulla sentenza di pagamento del debito. Ha rigettato, tuttavia, la richiesta in merito alla somma in sospeso poichè "l'obbligo del Governo di far osservare la sentenza in discussione non è ancora stato estinto ed il ricorrente [ha] ancora titolo per ottenere tale somma nel giudizio di esecuzione interno" (vedi *Wasserman*, su citato, §

49). Riconosce anche certe somme per il danno non pecuniario e per spese e costi (§§ 50-53).

### **C. Ulteriori sviluppi in relazione all'esecuzione della sentenza**

13. Nel frattempo, il 17 febbraio 2004 una copia dell'ordine è stata rilasciata e presentata al Ministro delle Finanze per l'esecuzione.

14. Nelle osservazioni in merito alla denuncia del ricorrente (vedi sotto), il Ministro delle Finanze ha affermato che il 21 giugno 2004 il pagamento dell'ammontare in sospeso sul conto del ricorrente in Israele era stato autorizzato.

15. Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministro delle Finanze ha informato il ricorrente che non avrebbe eseguito la sentenza poichè la decisione della corte distrettuale del 15 febbraio 2001 aveva sbagliato una lettera del suo cognome e poichè l'ordine di esecuzione aveva designato in maniera non corretta il debitore come il "Principale ufficio direttivo di Stato del Ministero del Tesoro federale" (il nome corretto dell'ente non contiene la parola "Stato").

16. Con decisione del 5 ottobre 2005, la corte distrettuale ha corretto l'errore di forma nella decisione del 15 febbraio 2001.

17. Il 3 ottobre 2006 la somma di 1.569 di dollari americani è stata accreditata sul conto bancario del ricorrente in Israele. La somma di 31 dollari americani è stata trattenuta dalla banca statale *Vneshtorgbank* come commissione per il trasferimento.

### **D. Procedimenti in merito alla compensazione per eccessiva lunghezza dell'esecuzione**

18. Il 12 maggio 2003 il ricorrente ha introdotto una causa civile contro l'ufficiale giudiziario presso Mosca, il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Finanze. Egli ha richiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dalle azioni illegittime dell'ufficiale giudiziario e dal persistente fallimento dell'esecuzione della sentenza.

19. Il 25 agosto 2004 la Corte distrettuale Zamoskvoretskiy di Mosca ha dichiarato che l'ufficiale giudiziario presso Mosca aveva agito in maniera illegittima, in quanto non aveva mai istituito procedimenti esecutivi e non aveva avuto giustificazioni legali per inviare indietro l'ordine a Sochi. Esso ha rigettato, ciò nonostante, il ricorso per danni, rilevando che il ricorrente non aveva subito danni patrimoniali a causa della mancata esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il diritto russo non prevedeva compensazione in situazioni come quelle del ricorrente.

20. Il 30 marzo 2005 la Corte di Mosca ha rigettato l'appello del ricorrente, ricalcando letteralmente il testo della sentenza della Corte distrettuale.

21. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta per un esame di controllo. Il 1mo giugno 2006 il Presidium della Corte di Mosca ha accolto la sua richiesta, cassato in parte le sentenze del 25 agosto e del 30 marzo 2005 e rinviato il giudizio per danni per un nuovo esame da parte della Corte distrettuale.

22. Tra il 25 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale ha rinviato nove udienze le quali sono state in successione aggiornate per motivi vari.

23. Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy ha pronunciato una nuova sentenza. Essa ha rigettato il ricorso per i danni patrimoniali sulla base della non ammissibilità delle prove prodotte a supporto. Essa ha accolto in parte il ricorso per i danni non patrimoniali, pronunciandosi come segue:

“...la corte tiene in considerazione che, con la sentenza della Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy del 25 agosto 2004, le azioni dell'ufficiale giudiziario [di Mosca] sono state dichiarate illegittime; l'esecuzione della sentenza è stata protratta e la sentenza è stata eseguita solo attualmente il 3 ottobre 2006. Tale circostanza non è contestata dalle parti.

La Corte quindi riconosce che vi è stata violazione del diritto del ricorrente ad un processo equo in un tempo ragionevole a causa di una lunghezza illegittima dell'esecuzione di una decisine giudiziale, il che implica che un indennizzo deve essere riconosciuto all'individuo che ha sostenuto danni a causa di tale violazione.

In considerazione delle specifiche circostanze del caso, il principio di non ragionevolezza, fisica e mentale delle sofferenze causate al ricorrente per mezzo della tardiva esecuzione della sentenza, ed anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato e [abbia il titolo] 'Insegnante emerito della Russia', la corte ha considerato tutto ciò necessario per concedere al ricorrente 8.000 rubli come indennizzo per danno non patrimoniale contro il Ministro delle Finanze.

La Corte non ha rilevato elementi per concedere un più ampio indennizzo poichè il ricorrente non ha prodotto prove atte a dimostrare che le difese gli avevano causato sofferenze fisiche o mentali di natura irreversibile...”

La Corte distrettuale ha rigettato inoltre la richiesta del ricorrente per costi e spese legali.

24. Il 7 agosto 2007 la Corte di Mosca ha confermato la sentenza di appello, che riproduceva letteralmente la motivazione della Corte distrettuale.

## II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

25. Una corte può ritenere il responsabile civile colpevole per il danno non patrimoniale causato ad un individuo da azioni lesive dei suoi diritti non patrimoniali o che colpiscono altri beni intangibili che gli appartengono (Articoli 151 and 1099 § 1 del codice civile).

26. L'indennizzo per il danno non patrimoniale sostenuto a causa di una lesione al diritto di proprietà di un individuo è riconosciuto solo nei casi previsti dalla legge (Articolo 1099 § 2 del codice civile).

27. L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pagabile senza tener conto della colpa dell'autore del fatto illecito se i danni sono stati causati alla vita di un individuo, da un processo penale illegittimo, dalla diffusione di false informazioni e negli altri casi previsti dalla legge (Articolo 1100 del codice civile).

28. Con decisione n. 1-P del 25 gennaio 2001, la Corte costituzionale ha rilevato che l'articolo 1070 § 2 del codice civile era compatibile con la costituzione nella parte in cui esso prevede speciali condizioni per la responsabilità dello Stato per i danni causati dall'amministrazione della giustizia. Essa ha chiarito, tuttavia, che il termine "amministrazione della giustizia" non copriva il procedimento giudiziale nella sua interezza ma era esteso solo agli atti giudiziali relativi al merito del caso. Gli altri atti giudiziali – principalmente di natura procedurale – non rientrano nell'ambito della nozione di "amministrazione della giustizia". La responsabilità dello Stato per il danno causato da atti procedurali o atti viziati, come ad esempio una violazione del tempo ragionevole di un processo, potrebbe insorgere anche in assenza di una condanna penale definitiva di un giudice quando la colpa dei giudici sia stata accertata in procedimenti civili. La corte costituzionale sottolinea, tuttavia, che il diritto costituzionale all'indennizzo per danni da parte dello Stato non poteva essere riconosciuto in caso di colpa personale di un giudice. Un individuo potrebbe ottenere un indennizzo per qualsiasi danno causato da una violazione da parte della corte del suo diritto ad un processo equo nei termini di cui all'articolo 6 della Convenzione. La corte costituzionale ha sostenuto che il parlamento avrebbe dovuto legiferare su tali punti e sulla procedura per l'indennizzo da parte dello Stato per il danno causato da atti illegittimi o viziati di una corte o di un giudice e stabilire la competenza territoriale e per materia per tali azioni.

## DIRITTO

I. L'ECCEZIONE DEL GOVERNO ALLA COMPETENZA DELLA CORTE *RATIONE MATERIAE* NELL'ESAME DEL PRESENTE RICORSO

29. Il Governo ha sostenuto che la Corte non è competente per l'esame del presente ricorso in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione poichè il Comitato dei Ministri non ha ancora completato le procedure per l'esecuzione della sentenza nel caso n. 15021/02. Essi hanno affermato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in virtù dell'articolo 35 §§ 2 e 4 della Convenzione non rientrando nell'ambito della giurisdizione della Corte.

30. Il ricorrente ha fatto notare che la sentenza non è stata ancora eseguita, nonostante la sentenza della Corte nel caso n. 15021/02.

31. Di conseguenza, la Corte deve determinare se essa è competente *ratione materiae* per esaminare il presente ricorso. Essa ricorda in principio che in virtù dell'articolo 46 della Convenzione le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie delle quali sono parti, dal momento che l'esecuzione è controllata dal Comitato dei Ministri. Ne consegue che una sentenza nella quale la Corte rileva una violazione della Convenzione o dei Protocolli impone allo Stato responsabile l'obbligazione legale non solo di pagare le relative somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se adatte, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno per mettere fine alla violazione rilevata dalla Corte e per porre riparo alle sue conseguenze in maniera tale da ricostituire quanto più possibile la situazione esistente prima della violazione (vedi *Broniowski v. Polonia* [GC], n. 31443/96, § 192, ECHR 2004-V; *Assanidze v. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 198, ECHR 2004-II; *Scozzari e Giunta v. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, e *Sejdovic v. Italia* [GC], n. 56581/00, § 119, ECHR 2006-...). La Corte non ha giurisdizione per verificare se una Parte contraente abbia adempiuto le obbligazioni ad essa imposte da una sentenza della Corte (vedi *Oberschlick v. Austria*, nn. 19255/92 e 21655/93, decisione della Commissione del 16 Maggio 1995, Decisioni e Rapporti 81-A, p. 5).

32. Ad ogni modo, ciò non significa che le misure adottate da uno Stato convenuto nella fase successiva alla sentenza per accordare il risarcimento ad un ricorrente per le violazioni accertate non rientrano nella giurisdizione della Corte (vedi *Lyons e altri c. Regno Unito* (dec.), n. 15227/03, ECHR 2003-IX). Infatti, nulla impedisce alla Corte di esaminare un successivo ricorso che solleva una nuova questione non decisa dal giudizio originario

(vedi *Mehemi c. Francia* (n. 2), n. 53470/99, § 43, ECHR 2003-IV; *Pailot c. Francia*, sentenza del 22 Aprile 1998, *Rapporti di sentenze e decisioni* 1998-II, p. 802, § 57; *Leterme c. Francia*, sentenza del 29 Aprile 1998, *Rapporti* 1998-III, e *Rando c. Italia*, n. 38498/97, 15 Febbraio 2000).

33. Nella specifica situazione della violazione perpetua di un diritto della Convenzione in ragione dell'adozione di una sentenza della Corte che abbia accertato la violazione dello stesso diritto durante un certo periodo di tempo, non è inusuale che la Corte si trovi ad esaminare un secondo ulteriore ricorso avente ad oggetto la violazione di quel diritto nel periodo successivo (vedi *Mehemi* (n. 2), cit., e *Rongoni c. Italia*, n. 44531/98, § 13, 25 Ottobre 2001).

34. La Corte osserva che il caso n. 15021/02 ha avuto ad oggetto l'inadempimento delle autorità russe nell'esecuzione della sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001. Quando la Corte emise la sua sentenza del 18 Novembre 2004, la sentenza della corte di Sochi non era ancora stata eseguita e la Corte rilevò una violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e stabilì un indennizzo riguardo al precedente periodo.

35. Il presente ricorso depositato dal ricorrente l'8 giugno 2005, concerne l'inadempimento dello Stato convenuto nell'eseguire la sentenza della corte di Sochi nel periodo posteriore alla sentenza della Corte del 18 Novembre 2004. Il ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un ricorso effettivo a livello nazionale, una denuncia che non era stata sollevata nel caso n. 15021/02.

36. La Corte riconosce che essa non ha giurisdizione per esaminare le misure adottate nell'ordinamento giuridico interno per mettere fine alle violazioni accertate nella sua sentenza relativa al caso n. 15021/02. Essa può, tuttavia, valutare i successivi sviluppi fattuali. La Corte osserva che, sebbene la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001, sia stata alla fine eseguita nel 2006, ciò è accaduto quasi due anni dopo che la sentenza relativa al caso n. 15021/02 era stata pronunciata.

37. Ne consegue che, nella parte in cui la denuncia del ricorrente riguarda un periodo successivo durante il quale non era stata data esecuzione alla sentenza emessa in suo favore, essa deve essere considerata come non precedentemente esaminata dalla Corte. Lo stesso si verifica riguardo alla nuova denuncia relativa all'assenza di un effettivo ricorso interno contro i ritardi nell'esecuzione. Tali questioni non hanno fatto parte delle misure adottate in adempimento della iniziale sentenza della Corte ed in tal modo fuoriescono dalla supervisione esercitata dal Comitato dei Ministri. La Corte ha quindi competenza *ratione materiae* a ricevere tali ricorsi.

## II. ORDINE DI ESAME DEI RICORSI

38. La Corte osserva che nei procedimenti per il risarcimento introdotti dal ricorrente, le autorità interne hanno riconosciuto che vi è stata una violazione del suo diritto ad un processo in un tempo ragionevole ed hanno accordato un indennizzo per il danno non patrimoniale. In tali circostanze si presenta la questione di conoscere se il ricorrente può ancora pretendersi “vittima” con riguardo alla sua doglianza relativa ad un ulteriore ritardo nell'esecuzione della sentenza.

39. La Corte ripete che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è in principio sufficiente per privarlo del suo status di “vittima” a meno che le autorità nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e poi accordato un risarcimento per la violazione della Convenzione (vedi *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996, *Rapporti di sentenze e decisioni* 1996-III, p. 846, § 36; e *Dalban c. Romania* [GC], n. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI). Come la Corte ha riconosciuto, in relazione ai casi relativi alla lentezza della procedura la capacità del ricorrente di denunciare di essere una “vittima” dipende dal risarcimento che il ricorso interno gli ha accordato. Inoltre, in quel tipo di casi, la questione dello stato di vittima è legato alla più generale questione dell'effettività di un ricorso (vedi *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, § 182, ECHR 2006-...).

40. Ammesso che le altre denunce del ricorrente riguardavano l'assenza di un ricorso interno effettivo contro i ritardi nell'esecuzione, la Corte ritiene giusto esaminare innanzitutto la denuncia del ricorrente in virtù dell'articolo 13 della Convenzione, prima di intraprendere l'analisi della sua denuncia relativa al ritardo nell'esecuzione della sentenza.

## III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

41. Il ricorrente ha sostenuto in virtù dell'articolo 13 della Convenzione che non ha avuto un ricorso effettivo nel sistema legale russo contro i ritardi nell'esecuzione della sentenza. L'articolo 13 è così formulato:

“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.”

## **A. Ammissibilità**

42. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso non è inammissibile sulla base di altri elementi. Esso deve dunque essere dichiarato ammissibile.

## **B. Merito**

### *1. Argomenti delle parti*

43. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente ha avuto un ricorso interno effettivo poichè ha istituito il procedimento per l'indennizzo dinanzi alle corti di Mosca. L'esito di tali procedimenti è irrilevante per determinare se l'articolo 13 è stato rispettato, poichè l'articolo 13 non garantisce l'esito favorevole del procedimento.

44. Il ricorrente ha argomentato che la nozione di “ricorso interno effettivo” comprende non solo la possibilità di istituire procedimenti legali ma anche una pronta esecuzione della sentenza. Una eccessiva lentezza del procedimento di esecuzione dovrebbe essere considerata una violazione del diritto del ricorrente ad un effettivo ricorso interno.

### *2. Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte*

45. Come la Corte ha statuito in più occasioni, l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'accessibilità a livello nazionale di un rimedio per rendere effettiva la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in qualsiasi forma essi possano manifestarsi per essere tutelati nell'ordinamento giuridico interno. Lo scopo degli impegni degli Stati contraenti in virtù dell'articolo 13 varia a seconda della natura della denuncia del ricorrente; l'“effettività” di un “ricorso” ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. Tuttavia, il rimedio richiesto dall'articolo 13 deve essere “effettivo” nella pratica così come nel diritto sia nel senso di prevenire la dedotta violazione sia nel senso di porre rimedio allo stato delle cose, o di accordare un adeguato risarcimento per ogni violazione già incorsa (vedi *Balogh c. Ungheria*, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004, e *Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, §§ 157-158, ECHR 2000-XI).

46. In una serie di sentenze recenti la Corte si è soffermata sulla questione generale dell'effettività del ricorso nei casi di lentezza dei procedimenti ed ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che un ricorso interno deve avere per essere considerato “effettivo” (vedi *Scordino*, cit., § 182 e ss.; e *Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, § 73, ECHR 2006-...).

47. Come in altri ambiti, nei casi di lentezza dei procedimenti la migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la prevenzione. La Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l'articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo che le loro corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso l'obbligo di esaminare i casi in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri, *Süßmann c. Germania*, sentenza del 16 Settembre 1996, *Rapporti* 1996-IV, p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assicura tale rispetto, un ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impedire che essi divengano eccessivamente lenti è la soluzione più effettiva (vedi *Scordino*, cit., § 183).

48. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace (vedi *Scordino*, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è disponibile nel sistema legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio margine di apprezzamento allo Stato per permettergli di organizzare il ricorso in maniera compatibile con il suo sistema legale e le sue tradizioni ed in conformità al tenore di vita del paese cui si riferisce. Sarà, in particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle somme concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno alla persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di diffamazione– e fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò porta ad indennizzi di ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla Corte in casi simili (vedi *Scordino*, cit., § 189).

49. Inoltre, se un ricorso è “effettivo” nel senso che esso permette ai procedimenti pendenti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un equo indennizzo per i ritardi già incorsi, quella conclusione si applica soltanto a condizione che un ricorso per indennizzo rimanga esso stesso effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari (vedi *Scordino*, cit., § 195, con altri riferimenti). La Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l'effettività, l'adeguatezza e l'accessibilità di un ricorso:

- un'azione per il risarcimento deve essere esaminata in un termine ragionevole (vedi *Scordino*, cit., § 195 *in fine*);
- l'indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente non più tardi di sei mesi dalla data in cui la decisione che accorda l'indennizzo diventa esecutiva (§ 198);
- le regole di procedura che regolano un'azione per il risarcimento devono conformarsi al principio di imparzialità garantito dall'articolo 6 della Convenzione (§ 200);
- le regole relative ai costi legali non devono comportare un peso eccessivo per i litiganti nel caso in cui la loro azione sia giustificata (§ 201);

- la misura dell'indennizzo non deve essere irragionevole in relazione a quella accordata dalla Corte in casi simili (§§ 202-206 and 213).

50. In merito all'ultimo criterio, la Corte ha affermato che, in relazione al danno patrimoniale, le corti interne sono chiaramente nella migliore posizione per determinare l'esistenza ed il quantum. La situazione è, tuttavia, differente relativamente al danno non patrimoniale. In quel caso esiste una presunzione forte ma relativa che i procedimenti eccessivamente lunghi causeranno danni non patrimoniali. La Corte accetta l'idea che, in alcuni casi, la lentezza dei procedimenti possa causare soltanto danni non patrimoniali minimi o nessun danno non patrimoniale. In tali casi le corti interne dovranno giustificare la loro decisione con sufficiente motivazione (vedi *Scordino*, cit., §§ 203-204).

### 3. Applicazione dei principi al presente caso

51. Nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere usufruito di un ricorso interno effettivo per i ritardi che hanno tormentato l'esecuzione della sentenza a lui favorevole. La Corte ripete che i procedimenti di esecuzione devono essere considerati come parte integrante del "processo" ai fini dell'articolo 6 della Convenzione (vedi *Kanayev c. Russia*, n. 43726/02, § 19, 27 luglio 2006). Ne segue che i principi sopra sviluppati nell'ambito della lentezza dei procedimenti sono applicabili anche alla situazione in cui la denuncia riguarda l'accessibilità di un ricorso per la protratta esecuzione.

52. Come la Corte ha già rilevato, non vi è un ricorso preventivo all'interno del sistema legale russo che possa accelerare l'esecuzione della sentenza contro l'autorità dello Stato poichè gli ufficiali giudiziari non hanno potere per obbligare lo Stato a pagare la sentenza di debito (vedi *Lositskiy c. Russia*, n. 24395/02, § 29, 14 Dicembre 2006).

53. Resta da vedere se l'azione per il risarcimento che il ricorrente ha introdotto è un ricorso effettivo, adeguato e accessibile capace di soddisfare i requisiti dell'articolo 13 alla luce dei criteri sopra esposti.

54. La Corte nota innanzitutto che il diritto russo non prevede uno speciale ricorso compensativo per le violazioni derivanti da un'eccessiva lentezza dei procedimenti di esecuzione. Sebbene la Corte costituzionale – già nel 2001 – avesse chiamato il legislatore a determinare le regole procedurali in merito alle azioni per il risarcimento per una violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (vedi sopra paragrafo 28 ), il livello della legislazione russa non ha avuto, da allora, alcuna evoluzione. Tale situazione, osservata nel contesto dell'assenza di giurisprudenza sufficientemente stabile e consistente in casi simili a quello del ricorrente, porta la Corte alla conclusione che la possibilità di ottenere un indennizzo per il danno non patrimoniale facendo uso del ricorso in questione non era in pratica sufficientemente certa come richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione.

55. La Corte inoltre osserva che i procedimenti su denuncia del ricorrente per il risarcimento sono durati dal 12 Maggio 2003 al 30 Marzo 2005 e poi, a seguito della loro riapertura sul riesame di sorveglianza, dall'1 giugno 2006 al 22 Febbraio 2007. La loro durata complessiva in tal modo ha ecceduto due anni e mezzo, nonostante l'esplicita richiesta nel codice di procedura civile che le cause siano introdotte entro due mesi dalla comunicazione del deposito del ricorso (Article 154). Agli occhi della Corte, un così lungo periodo ovviamente contrasta con il requisito della speditezza necessario affinché un ricorso sia “effettivo” (vedi, in contrasto, *Scordino*, cit., § 208).

56. Inoltre, la Corte osserva che le corti interne hanno accordato al ricorrente 8,000 rubli, che corrispondono a meno di EUR 250, quale indennizzo per il danno non patrimoniale subito per la ritardata esecuzione. Non traspare dalle sentenze interne quale periodo di non esecuzione le corti hanno tenuto in considerazione o quale metodo di calcolo esse hanno utilizzato per la determinazione di tale ammontare (vedi paragrafo 23). Quello che è certo, ad ogni modo, è che l'indennizzo di meno di 50 euro per anno di mancata esecuzione è manifestamente irragionevole alla luce della giurisprudenza della Corte in casi simili contro la Russia (vedi la giurisprudenza citata nel paragrafo 65, e compara inoltre con *Scordino*, cit., § 214).

57. In conclusione, e avendo riguardo del fatto che diversi requisiti rilevanti affinché un ricorso possa dirsi “effettivo” non sono stati soddisfatti, la Corte rileva che il ricorrente non ha avuto un rimedio effettivo per la sua denuncia derivata dalla tardiva esecuzione della sentenza in suo favore.

58. Vi è stata dunque violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

#### IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

59. Il ricorrente si è lamentato del fatto che la sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001, è rimasta ineseguita nel periodo successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Egli ha fatto affidamento di nuovo sull'articolo 6 della Convenzione e sull'articolo 1 del Protocollo n. 1, il quale nelle parti rilevanti è così formulato:

##### **Article 6 § 1**

“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing within a reasonable time... by [a]... tribunal...”

**Articolo 1 del Protocollo N. 1**

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale...”

**A. Ammissibilità**

60. Come la Corte ha rilevato più sopra, l'indennizzo concesso al ricorrente nei procedimenti interni per il risarcimento è stato manifestamente insufficiente (vedi paragrafo 56). Di conseguenza, la Corte rileva che il ricorrente può ancora pretendersi “vittima” della dedotta violazione.

61. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa nota inoltre che lo stesso non è inammissibile sotto ogni altro aspetto. Esso deve dunque essere dichiarato ammissibile.

**B. Merito**

62. Il Governo ha sostenuto che i ritardi nell'esecuzione della sentenza sarebbero stati giustificati dalla complessità della procedura di trasferimento del denaro presso il conto corrente al di fuori della Russia.

63. Il ricorrente ha fatto notare che nel giugno 2004 il Ministro delle Finanze non aveva rilevato difetti nei titoli esecutivi. Invece, all'incirca quattordici mesi più tardi esso aveva deciso che gli stessi documenti contenevano alcuni lievi errori ed aveva rifiutato di effettuare il pagamento. La sentenza di pagamento del debito è stata pagata ma solo in parte nel 2006.

64. La Corte ricorda che nel primo caso *Wasserman* essa ha rilevato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in considerazione dell'inadempimento delle autorità russe nell'esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001, nel periodo precedente alla sentenza della Corte (vedi *Wasserman*, cit., § 35 e ss.). Avendo riguardo al periodo successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004 che è all'esame del presente ricorso, la Corte osserva che la maggior parte della sentenza di pagamento del debito è stata pagata solo nell'ottobre del 2006, all'incirca quasi due anni più tardi. Il Governo non ha chiarito perchè i ritenuti difetti del titolo esecutivo non erano stati accertati dal Ministro delle Finanze già nel 2004 quando esso aveva pronunciato l'autorizzazione del pagamento. In ogni caso, la responsabilità per i ritardi è addebitabile alle autorità poichè i vizi sollevati erano stati rilevati nei documenti ufficiali pronunciati dalla corte russa. Allo stesso modo dopo che gli errori di dattilografia sono stati

corretti, al Ministro delle Finanze è occorso un anno per effettuare il pagamento. Infine, la Corte osserva che l'intero ammontare della somma prevista nella sentenza non è ancora stato pagato al ricorrente, a dispetto del fatto che la sentenza supplementare del 15 Febbraio 2001 prevedeva il pagamento dell'intera somma presso il conto corrente del ricorrente in Israele (vedi paragrafo 8). Ciò è stato dovuto al fatto che il Ministro delle Finanze non aveva provveduto a coprire la commissione della banca di proprietà statale attraverso la quale aveva effettuato il trasferimento elettronico. Di conseguenza, il ricorrente, senza nessuna sua colpa, ha ricevuto una somma minore rispetto a quella accordatagli con la sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15 Febbraio 2001.

65. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in casi che sollevavano questioni simili a quelle del presente caso (vedi *Reynbakh c. Russia*, n. 23405/03, § 23 e ss., 29 Settembre 2005; *Gizatova c. Russia*, n. 5124/03, § 19 e ss., 13 gennaio 2005; *Petrushko c. Russia*, n. 36494/02, § 23 e ss., 24 Febbraio 2005; *Gorokhov e Rusyayev c. Russia*, n. 38305/02, § 30 e ss., 17 Marzo 2005; *Burdov c. Russia*, n. 59498/00, § 34 e ss., ECHR 2002-III).

66. Avendo esaminato il materiale sottoposto alla sua attenzione, la Corte nota che il Governo non ha avanzato alcun fatto o argomento capace di persuaderla a giungere nel presente caso ad una differente conclusione. Avendo riguardo della sua giurisprudenza in merito, la Corte rileva che a causa dell'inadempimento – per quasi due anni dal periodo successivo alla sentenza della Corte nel caso n. 15021/02 – nel conformarsi alla sentenza definitiva in favore del ricorrente le autorità interne hanno violato il suo diritto ad un processo in un termine ragionevole e gli hanno impedito – durante lo stesso periodo di due anni – di ricevere il denaro che poteva ragionevolmente aspettarsi di ricevere.

67. Vi è stata di conseguenza violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

#### V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

68. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

## A. Danno

69. Il ricorrente ha richiesto USD 501 per il danno patrimoniale, rappresentando l'ammontare non pagato stabilito dalla sentenza (USD 31) più interessi per il periodo da dicembre 2004 a Novembre 2006 al tasso marginale di prestito della banca centrale russa. Egli ha richiesto USD 10,000 per il danno non patrimoniale.

70. Il Governo ha sostenuto che sarebbe prematuro riconoscere un indennizzo a titolo di danno patrimoniale poichè tale richiesta non è ancora stata esaminata dalle corti interne. Hanno ritenuto che la richiesta per il danno non patrimoniale fosse eccessiva, infondata ed irragionevole.

71. La Corte rileva che nel caso di specie ha accertato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 nella parte in cui la sentenza di pagamento del debito non era stata pagata al ricorrente dopo un notevole ritardo e solo in parte. La Corte ripete che l'adeguatezza dell'indennizzo sarebbe diminuita se fosse stato pagato senza dover fare riferimento a varie circostanze responsabili della riduzione del suo valore, qual è un prolungato ritardo nell'esecuzione (vedi *Gizatova*, cit., § 28, e *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 36, 27 Maggio 2004). Di conseguenza, la Corte accorda al ricorrente la restante parte della sentenza di pagamento del debito, che ammonta a EUR 23, e l'interesse maturato durante il periodo in relazione al quale la violazione è stata accertata nella somma di EUR 350, più ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.

72. La Corte inoltre considera che il ricorrente deve aver sofferto stress e frustrazione quale conseguenza dell'inadempimento delle autorità dello Stato nell'eseguire la sentenza per un ulteriore periodo approssimativamente di due anni e dell'assenza di un effettivo ricorso interno. Il particolare ammontare richiesto è, ad ogni modo, eccessivo. La Corte tiene in considerazione gli aspetti rilevanti, quali la lentezza del procedimento di esecuzione, la natura dell'indennizzo (rimborso di denaro confiscato illegittimamente) ed il fatto che si tratta del secondo ricorso relativo alla mancata esecuzione della medesima sentenza, e facendo le sue valutazioni su base equitativa, accorda al ricorrente EUR 4,000 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.

## B. Spese e costi

73. Il ricorrente ha richiesto anche USD 2.340 per spese e costi sostenuti dinanzi alle corti interne ed alla Corte. Egli ha prodotto documenti che provano le somme per copie, traduzione, stampa e spese postali, copie dei biglietti aerei per Mosca, e spese per la sua rappresentanza dinanzi alle corti di Mosca.

74. Il Governo ha accettato la richiesta del ricorrente per la parte relativa alle spese per copie e stampa per la somma di USD 130. Essi hanno denunciato che l'accordo dei servizi legali fosse nullo per la legge russa. Essi hanno sostenuto allo stesso tempo che non vi sarebbe stata necessità di recarsi a Mosca dal momento che il ricorrente vi aveva un rappresentante. Infine, essi si sono opposti al resto delle richieste poichè irrilevanti per l'ambito del ricorso.

75. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente è legittimato al rimborso di spese e costi solo per la parte in cui è stato provato che sono state realmente e necessariamente sostenute e ragionevoli in relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte considera ragionevole accordare la somma di EUR 1,200 per costi sostenuti ad ogni titolo, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.

### **C. Interessi moratori**

76. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

## **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ**

1. *Rigetta* l'eccezione del Governo di incompetenza *ratione materiae* della Corte;
2. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
3. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
5. *Ritiene*
  - (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
    - (i) EUR 373 (trecentosettantatre euro) a titolo di danno materiale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;
    - (ii) EUR 4,000 (quattromila euro) a titolo di danno morale, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;
    - (iii) EUR 1,200 (milleduecento euro) per spese e costi, oltre ad

ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;  
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

6. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 10 aprile 2008, ai sensi degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Søren Nielsen  
Cancelliere

Christos Rozakis  
Presidente